Audizione presso la Camera dei deputati

Commissioni riunite – Esame del disegno di legge A.C. 2880

Intervento del Presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (FNO TSRM e PSTRP)

Copia conforme all'originale – Protocollo In uscita n. 0005833/2026 del 29/09/2026 12:51:57

Onorevole Presidente, Onorevoli Deputati,

desidero anzitutto esprimere, a nome della Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, un sincero ringraziamento per l'invito a partecipare ai lavori di questa Commissione.

La possibilità di contribuire all'esame del disegno di legge recante misure in materia di organizzazione e funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie costituisce, per la nostra comunità professionale, un riconoscimento che riceviamo con senso di responsabilità.

La Federazione esprime pieno e convinto apprezzamento per il provvedimento all'esame di questa Commissione.

L'assetto normativo che regola ancora oggi il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie risale al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221: un impianto concepito in un contesto ordinamentale, professionale e sanitario radicalmente diverso da quello attuale.

Quella disciplina fu pensata per un sistema ordinistico circoscritto a poche professioni. Oggi il sistema ordinistico sanitario italiano comprende trentuno professioni sanitarie, ordinate in Ordini e Albi che rappresentano centinaia di migliaia di professionisti.

La sola nostra sola Federazione riunisce diciannove professioni.

È evidente la sproporzione tra l'ampiezza del sistema che la Commissione centrale è chiamata a servire e l'inadeguatezza strutturale degli strumenti organizzativi di cui essa oggi dispone.

Le conseguenze di tale inadeguatezza sono note e documentate: una cronica lentezza decisionale e un arretrato che si è progressivamente stratificato, con tempi di definizione dei ricorsi non compatibili con le esigenze di certezza né dei professionisti, né degli Ordini, né — e questo è il punto che più ci preme — dei cittadini, che hanno diritto a un sistema di vigilanza deontologica tempestivo ed effettivo.

La giustizia disciplinare che arriva troppo tardi non tutela nessuno; non tutela il professionista, che rimane per anni in una condizione di incertezza sulla propria posizione professionale ed economica; non tutela gli Ordini, la cui azione di vigilanza perde efficacia deterrente; non tutela l'utenza, che dalla deontologia professionale trae una garanzia sostanziale di qualità e sicurezza delle cure.

Copia conforme all'originale - Protocollo In uscita n. 0005833/2026 del 29/09/2026 12:51:57

Per queste ragioni, la Federazione condivide integralmente la scelta di fondo del legislatore: intervenire con una riforma organica, e non con ulteriori interventi settoriali, riconoscendo che il presidio giurisdizionale della deontologia sanitaria è un elemento costitutivo - e non accessorio - del sistema ordinistico.

La Federazione condivide pienamente l'esigenza di rafforzare gli strumenti giurisdizionali a tutela delle professioni sanitarie.

Va detto con chiarezza: la giurisdizione disciplinare non è uno strumento contro i professionisti, ma a favore dei professionisti. L'appartenenza a un Ordine comporta l'assoggettamento a un sistema di regole deontologiche la cui effettività costituisce il fondamento stesso della fiducia che la collettività ripone in ciascuno di noi. Un sistema disciplinare efficiente, dotato di sedi decisionali adeguate, di procedure certe e di garanzie difensive effettive, è ciò che distingue una professione sanitaria ordinata da una mera attività di prestazione di servizi.

In questa prospettiva apprezziamo in particolare:

• la riorganizzazione della Commissione in sezioni specializzate, che consente di superare la logica del collegio unico indifferenziato e di costruire competenze coerenti con la specificità delle diverse aree professionali. La specializzazione, in un sistema che abbraccia trentuno professioni con profili tecnici profondamente diversi tra loro, non è un raffinamento organizzativo: è una condizione di qualità del giudizio;

• la razionalizzazione delle fasi e dei termini procedimentali, che risponde a un principio elementare di ragionevole durata del procedimento;

• la previsione di disposizioni transitorie per i procedimenti pendenti, che assicura il necessario raccordo tra vecchio e nuovo regime e consente di affrontare l'arretrato senza soluzione di continuità nella tutela.

Merita una considerazione specifica — e a nostro avviso è il profilo più significativo dell'intero provvedimento — il superamento dell'effetto sospensivo automatico della sanzione disciplinare conseguente alla proposizione del ricorso, previsto dalla disciplina vigente, e la sua sostituzione con un apposito procedimento cautelare, affidato a una delibera collegiale.

Si tratta di una scelta che la Federazione valuta con particolare favore, per ragioni di sistema.

Mi permetto di osservare che tale impostazione si colloca in piena coerenza con l'orientamento della giurisprudenza costituzionale, che ha anche ripetutamente affermato l'esigenza di una valutazione individualizzata in materia disciplinare e la censurabilità degli automatismi che sottraggono all'organo disciplinare ogni potere di apprezzamento. In tal senso si è espressa da ultimo la Corte costituzionale con la sentenza n. 153 del 2025, ove si legge che il principio di proporzionalità della sanzione disciplinare

«può, normalmente, essere soddisfatto soltanto da una valutazione individualizzata della gravità dell'illecito, alla quale la risposta sanzionatoria deve essere calibrata … affinché essa possa risultare adeguata al concreto disvalore della condotta»

La medesima pronuncia ha rimarcato come gli automatismi rigidi comportino una

Copia conforme all'originale - Protocollo In uscita n. 0005833/2026 del 29/09/2026 12:51:57

«menomazione delle garanzie difensive dell'incolpato, che finiscono per essere svuotate di ogni significato pratico»

Il provvedimento in esame si muove, dunque, nella direzione indicata dalla Consulta: più discrezionalità motivata, meno automatismi; più garanzie sostanziali, meno formalismi apparenti.

Vi è sono degli aspetti del DDL sui quale la Federazione desidera rappresentare, con spirito costruttivo, alcune specifiche esigenze.

Il primo punto riguarda la composizione del Collegio. Il nuovo articolo 17 richiede che, quando si giudica una professionista, almeno tre componenti appartengano alla medesima categoria del professionista interessato. È una garanzia essenziale, tuttavia la nostra Federazione comprende numerose professioni con profili, attività e codici deontologici distinti. Chiediamo che il testo chiarisca espressamente che per "categoria" si intende la specifica professione sanitaria cui appartiene il ricorrente, e non la Federazione nel suo insieme.

Altro aspetto di particolare importanza è l'accesso alla giustizia. Il contributo unificato di 500 euro, cui si aggiungono le spese forfettarie, è identico per controversie molto diverse, incluse quelle sull'iscrizione e sul silenzio dell'Ordine. Chiediamo di valutare un importo graduato in base alla specifica tipologia di controversia incardinata dinanzi alla CCEPS

Ultima riflessione, forse la più importante.

L'articolo 17, comma 12, del nuovo testo stabilisce la gratuità della partecipazione alle attività delle sezioni della Commissione, escludendo compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese e ogni altro emolumento.

La Federazione non contesta tale scelta. Ne comprende le ragioni di finanza pubblica e ne condivide il significato di servizio: la partecipazione all'organo di giustizia disciplinare delle professioni sanitarie è, per un professionista sanitario, un dovere di servizio verso la propria comunità professionale, non un'occasione di vantaggio economico.

Tuttavia, ferma restando la gratuità delle funzioni, riteniamo necessario che i componenti designati tra i professionisti sanitari — che apportano alla Commissione una competenza tecnica insostituibile, senza la quale il giudizio disciplinare rischierebbe di ridursi a un esercizio puramente formale — ricevano un adeguato riconoscimento del ruolo svolto.

Non chiediamo un riconoscimento economico. Chiediamo un riconoscimento istituzionale e professionale, che potrebbe articolarsi, ad esempio:

• nel riconoscimento formale dell'incarico nel curriculum professionale e nei percorsi di valorizzazione delle competenze;

• nella valorizzazione ai fini della formazione continua, mediante il riconoscimento di crediti formativi per l'attività svolta, in ragione del suo indubbio contenuto di aggiornamento deontologico e giuridico;

• nella tutela della disponibilità di tempo, attraverso idonee garanzie nei confronti dei datori di lavoro, affinché la partecipazione alle sedute non si traduca in un onere personale insostenibile per il professionista dipendente;

• in forme di attestazione pubblica del servizio reso, che diano visibilità istituzionale a una funzione di rilievo pubblicistico.

Si tratta, come è evidente, di misure a costo nullo o pressoché nullo per la finanza pubblica, ma di grande valore simbolico e pratico: perché da esse dipende, in concreto, la possibilità di reperire e trattenere professionisti qualificati, motivati e disponibili a impegnarsi in un compito gravoso. Senza tale riconoscimento, il rischio concreto — che segnaliamo con franchezza — è quello di una progressiva difficoltà nel reperimento dei componenti, con conseguente riproduzione, in forme nuove, delle medesime paralisi che la riforma intende superare.

Onorevoli Deputati,

la Federazione nazionale degli Ordini TSRM e PSTRP esprime dunque una valutazione complessivamente e convintamente positiva del disegno di legge A.C. 2880.

Esso interviene su una normativa vetusta e inadeguata; rafforza gli strumenti giurisdizionali a tutela delle professioni sanitarie; sostituisce un automatismo rigido con un procedimento cautelare equilibrato e coerente con i principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale; e riorganizza la Commissione centrale in una struttura capace di misurarsi con la reale ampiezza del sistema ordinistico sanitario.

Auspichiamo pertanto un iter parlamentare rapido e positivo, confidando che il provvedimento possa giungere all'approvazione nel tempo più breve possibile.

La Federazione, da parte propria, rappresenta la più ampia e piena disponibilità a fornire ogni supporto tecnico, conoscitivo e istituzionale che questa Commissione e il Parlamento ritengano utile: nella fase di perfezionamento del testo, nella successiva fase attuativa e regolamentare, nonché nell'accompagnamento operativo dell'avvio del nuovo assetto, anche attraverso la messa a disposizione delle competenze giuridiche e professionali di cui la Federazione e i suoi Ordini territoriali dispongono.

Siamo convinti che su un tema come questo — la qualità della giustizia disciplinare nelle professioni della salute — la collaborazione tra istituzioni parlamentari e sistema ordinistico rappresenti non un'opportunità, ma una necessità.

Vi ringrazio per l'attenzione.

Il Presidente
Diego Catania

Copia conforme all'originale - Protocollo In uscita n. 0005833/2026 del 29/09/2026 12:51:57